

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta dell'8 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare (unitamente alla moglie) di un mutuo ipotecario ventennale contratto il 9 aprile 2004, chiedeva ed otteneva - con decorrenza 1° giugno 2008 - la conversione del tasso di interesse da variabile in fisso. Successivamente, in data 26 novembre 2009, chiedeva una rinegoziazione volta ad ottenere la riduzione fino a 15 anni dell'originaria durata del mutuo.

In assenza di concreto riscontro, dopo alcuni solleciti (fra i quali una e-mail del 18 gennaio 2010), decideva di rivolgersi all'ABF.

Con il ricorso, pervenuto il 2 marzo 2010, dopo aver illustrato i fatti (precisando anche di aver saputo successivamente, come riscontro informale ad una sua ulteriore interlocuzione telefonica, che la banca si era espressa per il diniego), si rivolgeva all'ABF invitandolo con una formula assolutamente inedita ("Vogliate procedere al ricorso") a valutare le sue richieste.

L'intermediario, con il deposito delle controdeduzioni, invitava il Collegio a "pronunciarsi nel merito", benché "l'attuale contestazione" (contenuta nel ricorso) rappresentasse elemento di novità rispetto al reclamo del 18.1.2010, nel quale il ricorrente si era limitato a sollecitare una risposta alla richiesta di rinegoziazione. Nel merito, l'intermediario precisava di aver formulato il diniego nell'esercizio della propria "piena discrezionalità commerciale", non essendo contrattualmente prevista la revisione delle condizioni applicate.

DIRITTO

Non essendo stata formulata alcuna eccezione di irricevibilità del ricorso per l'eventuale inconsistenza della preventiva "doglianza" contenuta nel reclamo, ritiene il Collegio che - nel caso in esame - la contestazione dovrà essere individuata nel diniego che - di fatto - l'intermediario ha opposto all'istanza di rinegoziazione del mutuo.

Sul punto, occorre preliminarmente prendere atto che la banca, per sua espressa ammissione, non ha mai fornito formale riscontro alla richiesta avanzata (e sollecitata) dal ricorrente.

Affrontando, adesso, il merito della domanda di rinegoziazione proposta, occorre considerare che il mutuo in questione, trasformato a "tasso fisso" a seguito della prima rinegoziazione intervenuta nel giugno 2008, esula dal campo di applicazione dei recenti interventi legislativi previsti ed, in particolare, dall'art. 3 del D.L. 93 del 27/5/2007, convertito nella L. 126/2008 cd. "Legge Tremonti", e dall'art. 2 del D.L. 185 del 2008, convertito nella L. 2/2009 cd. "Decreto anticrisi".

Non risultano, inoltre, orientamenti giurisprudenziali volti a sostenere l'esistenza nell'ordinamento italiano di un generale obbligo di rinegoziazione del contratto, in funzione perequativa degli interessi dei contraenti. Ecco perché il ricorso dovrà essere respinto.

Tuttavia, richiamando un orientamento già espresso da questo Collegio, i tempi e i modi dell'interlocuzione assicurata dalla banca con il cliente, in cui si rilevano palesi ritardi nell'assolvimento dei doveri di riscontro, si manifestano in palese violazione (almeno) delle (univoche) Disposizioni regolamentari e di vigilanza della Banca d'Italia, ritenendosi qui utile richiamare l'Intermediario alla piena osservanza della comunicazione del 22 ottobre 2007 (cfr. Bollettino di vigilanza n. 10/2007) con la quale la Banca d'Italia, proprio per l'ipotesi di esercizio dell'autonomia gestionale dell'intermediario che comporti un diniego, rammenta che, comunque, *"è necessario che l'intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al*



cliente; nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito".

Entro tali limiti - pur dovendosi respingere il ricorso - deve essere rivolto una stringente indicazione alla Banca.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI